

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO N. 1 RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE IN MATERIA DI I.C.I.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere al seguente giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da:
 - **L'Immobiliare Cascina Rubina S.r.l.** avverso provvedimento di diniego istanza di rimborso relativa alle annualità 2001, 2002 e 2003
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da **L'Immobiliare Cascina Rubina S.r.l.** avverso provvedimento di diniego istanza di rimborso relativa alle annualità 2001, 2002 e 2003;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

In data 15.03.05 l'Immobiliare Cascina Rubina Srl aveva presentato al Comune di Sesto San Giovanni istanza di rimborso per importi versati a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili relativamente alle annualità 2001, 2002 e 2003. L'istanza presentata dal contribuente veniva motivata con riferimento alla sentenza n. 21644 del 16 novembre 2004 con cui la Corte di Cassazione "ha stabilito che l'Imposta Comunale sugli Immobili è dovuta sull'area edificabile se è stato adottato il piano di lottizzazione e se la possibilità di edificare è concreta ed effettiva, escludendo che l'imposta possa colpire l'area edificabile che, pur compresa nel PRG, non è edificabile per mancanza degli strumenti attuativi".

In data 13.04.05 l'Ufficio comunicava alla società contribuente che le motivazioni dalla stessa addotte a sostegno del rimborso richiesto non potevano considerarsi attinenti né alla fattispecie dedotta nelle dichiarazioni presentate ai fini del tributo in questione né alla fattispecie per la quale l'imposta era stata versata. L'Ufficio precisava tuttavia che sarebbe stata oggetto di adeguata valutazione l'eventuale produzione, ancorché tardiva, di ulteriori elementi sino a quel momento ignoti che il contribuente avesse ritenuto di produrre a completamento e chiarimento delle dichiarazioni in precedenza presentate.

L'Immobiliare Cascina Rubina Srl, non adducendo alcuna precisazione rispetto agli elementi dedotti nell'istanza di rimborso, ritenendo la comunicazione dell'Ufficio equivalente a provvedimento di diniego, con atto pervenuto in data 16.06.05 impugnava quest'ultima dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Tra i motivi di ricorso la società evidenziava il fatto che le aree di cui la stessa è proprietaria "sono comprese nel Piano Regolatore Generale (PRG)" che "definisce le aree in questione (...) come aree industriali dismesse per le quali si prevede una radicale trasformazione preordinata alla creazione di un nuovo sistema urbano e che deve essere promossa mediante il

ricorso al un unitario Piano Particolareggiato esteso all'intero ambito oppure...mediante il ricorso a diversi strumenti attuativi di pianificazione e programmazione (...). A tutt'oggi non è stato approvato alcun Piano Particolareggiato o alcuno strumento attuativo di pianificazione e programmazione, e pertanto su tali aree non sussiste la concreta ed effettiva possibilità di edificare (...). Ne consegue che l'ICI versata dalla Società in relazione alle suddette aree non è dovuta, per carenza del presupposto oggettivo".

Poiché si ritiene che le motivazioni addotte da parte ricorrente conseguano ad un travisamento della fattispecie e le motivazioni stesse possano essere fondatamente controdedotte, si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere al giudizio posto in essere da **L'Immobiliare Cascina Rubina S.r.l.**, al Sindaco o a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

Sesto San Giovanni, 29 giugno 2005

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia